



Palazzo di Città - Piano 3° Corso Garibaldi, n. 58 - 71121 Foggia / Tel. Centr. 0881/791211

AREA TECNICA - Servizio Urbanistica



Prot. Gen. n. 11849

Foggia, 09.10.2019

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Vista l'istanza prodotta, in data 03-10-2019 Prot. Gen. n. 110205 dall'Arch. MOSCHELLA Enrico, in qualità di tecnico incaricato, tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica relativo ai seguenti terreni ivi indicati;

Visto l'art. 30, c.3, del D.P.R. 06.06.2011, n. 380;

Vista la documentazione catastale allegata alla già menzionata domanda;

Visto il Piano Regolatore Generale vigente, approvato definitivamente con delibera di Giunta regionale n. 1005 del 20-07-2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05-09-2001, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 10-09-2001 e successivo avviso sindacale del 27-09-2001 di deposito, presso questa Sezione, dei relativi atti;

Vista la Deliberazione Regionale n. 154 del 10-02-2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 10-03-2009 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 16-03-2009, con la quale, la Giunta Regionale, ha preso atto dell'adeguamento degli atti ed elaborati del P.R.G. del Comune di Foggia alle condizioni e prescrizioni introdotte dalla Giunta Regionale con delibere n. 7914 dell'11-11-1997 e n. 1005 del 20-07-2001, operato dal Comune con la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 02-10-2008, con l'introduzione negli atti stessi delle precisazioni di cui ai punti 1) punto f) - zona B3 - 2) punto g) - zona B4 - Borgate - 3) lettera F) Zone produttive - lettera G) Elaborati grafici e ricognizione fisico - giuridica - 4) Nuovi elaborati di P.R.G., in relazione riportati e da intendersi integralmente trascritti nel deliberato;

Visto il Piano Comunale dei Tratturi, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 45 del 15-06-2011, ai sensi della L.R. n. 29/2003;

Visto il Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Regione Puglia, aggiornato all'attualità;

Vista la deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale, con la deliberazione n. 240 del 08.03.2016 e successive modificazioni, pubblicata sul BURP n. 32 del 22/03/2016, con la quale ha approvato alcuni aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dell'art. 104 e dell'art. 108 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Vista la deliberazione n. 819 del 2 maggio 2019, pubblicata sul BURP n. 57 del 28.05.2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato definitivamente il Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 4/2013;

Visto il Piano di Rischio Aeroportuale "Gino Lisa", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 18.07.2013;

Visti gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 30 - Lottizzazione abusiva - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A);

Visto gli elementi presentati con la domanda e le risultanze degli atti e della documentazione tecnica in possesso di questo Ufficio;

CERTIFICA

che il terreno distinto al catasto di questo comune ha la seguente destinazione urbanistica:

Foglio n. 70 - Mappale n. 1

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

interessato dal vincolo P.P.T.R. 631 UCP - Area a rischio archeologico

interessato dal vincolo P.C.T. - Cod. 45 - Fascia di rispetto

Foglio n. 70 - Mappale n. 46

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

interessato dal vincolo P.C.T. - Cod. 45 - Fascia di rispetto

Foglio n. 72 - Mappali nn. 35 - 37

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

Foglio n. 72 - Mappali nn. 36 - 82 - 83

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

interessato dal vincolo P.C.T. - Cod. 45 - Fascia di rispetto

Foglio n. 72 - Mappale n. 284

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

interessato dal vincolo P.P.T.R. 631 UCP - Area a rischio archeologico

interessato dal vincolo P.C.T. - Cod. 45 - Fascia di rispetto

interessato dal vincolo P.P.T.R. 631 UCP - Area rispetto componenti culturali e insediative (siti storico - culturali)

con le seguenti specifiche tecnico - amministrative:

PRG - Zona E / Area agricola - Art. da 16 a 28 N.T.A. vigente P.R.G.

Area produttiva destinata all'attività agricola e forestale e dei manufatti edilizi stabilmente connaturati al fondo - capitale agrario.

Osservanza dei seguenti parametri: - lotto edificabile minimo: 10.000 mq.;

- indice fondiario massimo: 0,03 mc/mq.; quest'ultimo non può essere applicato ad aree già asservite o comunque pertinenti agli edifici esistenti, alla data di

adozione del P.R.G., se non per ampliamenti degli stessi (art. 50 delle N.T.A.);

- altezza massima dei fabbricati: 9,00 mt.;
 - distanza minima dai confini :10,00 mt.;
 - distanza minima dal confine stradale: 10,00 mt., e comunque nel rispetto del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
 - distanza minima dal tracciato ferroviario: 30,00 mt. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
- È ammessa la costruzione di nuove stalle, fienili, serre, silos e magazzini, adiacenti o distaccati dai precedenti, nella misura stabilita dalle leggi regionali vigenti e con le seguenti prescrizioni: - indice fondiario massimo: 0,03 mc/mq;
- altezza massima: 9,00 mt (i silos non hanno limiti di altezza)
 - distanza minima dai confini: 10,00 mt.;
 - distanza dai cigli stradali: 10,00 mt.

Le stalle devono distare almeno 20,00 mt dagli edifici residenziali agricoli e 100,00 mt dalle zone residenziali esistenti o previste dal piano. Tale necessità deve risultare da un piano di utilizzazione o di sviluppo aziendale con le caratteristiche evidenziate dall'art. 23 delle NTA.

Le nuove costruzioni, registrate trascritte a cura del proprietario saranno riportate dagli uffici tecnici comunali in mappa. Risulteranno così asservite alla proprietà agricola e dovranno risultare all'interno dei piani di utilizzazione o di sviluppo.

Gli edifici adibiti a residenza degli agricoltori esistenti alla data di adozione del piano, possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% della superficie utile; con l'esclusione di quelli evidenziati nell'art. 25, possono essere demoliti e ricostruiti nella misura esistente.

È consentito per ogni singola proprietà, esistente alla data di adozione del piano, e per una sola volta, un aumento ulteriore di 120 mq. di superficie utile per l'edificazione residenziale, riadattando locali rustici o elementi di servizio esistenti (stalle, fienili, ecc.) anche attraverso la ristrutturazione edilizia.

È consentita la trasformazione a fini agri-turistici del manufatto, in osservanza ai criteri stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 22/5/1985, conservando la superficie utile e il volume esistente.

Gli edifici adibiti ad usi agricoli e produttivi legati all'agricoltura (stalle, fienili, magazzini, ecc.) possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% ovvero demoliti e ricostruiti nella misura esistente.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso a fini artigianali o commerciali.

REGIONE PUGLIA - PPTR 631 UCP - Area a rischio archeologico

PPTR approvato dalla Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015. Pubblicazione BURP n. 40 del 23 marzo 2015. Aggiornamento alla deliberazione di Giunta Regionale n. 240 del 08.03.2016 e deliberazione di Giunta Regionale n. 1162 del 26.07.2016, con la quale ha approvato aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

6.3 - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE - 6.3.1 - Componenti culturali e insediative: - definizione art. 74; - disposizioni normative: art. 77 / art. 78.

BP - Zone di interesse a rischio archeologico. Codice del Paesaggio: art. 142, co. 1, lett. m).

Norme Tecniche di Attuazione del PPTR: - definizione: art. 75 - 3) e successive;

- disposizioni normative: si applicano solo indirizzi e direttive.

R.P. - PPTR 631 UCP - Area rispetto componenti culturali e insediative (siti storico - culturali)

PPTR approvato dalla Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015. Pubblicazione BURP n. 40 del 23 marzo 2015. Aggiornamento alla deliberazione di Giunta Regionale n. 240 del 08.03.2016 e deliberazione di Giunta Regionale n. 1162 del 26.07.2016, con la quale ha approvato aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

6.3 - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE - 6.3.1 - Componenti culturali e insediative: - definizione art. 74; - disposizioni normative: art. 77 / art. 78.

UCP - Area di rispetto siti storico - culturali. Codice del Paesaggio: art. 143, co. 1, lett. e).

Norme Tecniche di Attuazione del PPTR: - definizione: art. 76 - 2) a);

- disposizioni normative: misure di salvaguardia e utilizzazione;

- articolo: art. 81 co. 2 e 3.

PIANO COMUNALE DEI TRATTURI - Fascia di rispetto - Cod. 45

Tratturello Cod. 45 / Foggia - Castiglione. Fascia di rispetto (inedificabilità assoluta).

Approvazione Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 15/06/2011.

Applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione approvate.

Sono fatte salve, per quanto attiene l'adeguamento degli atti ed elaborati di P.R.G. del Comune di Foggia, le precisazioni regionali riportate nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 10-02-2009 di cui ai punti 1) punto f) - zona B3 - 2) punto g) - zona B4 - Borgate - 3) lettera F) Zone produttive - lettera G) Elaborati grafici e ricognizione fisico - giuridica - 4) Nuovi elaborati di P.R.G.

Il presente certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 dall'ufficio tecnico comunale, su specifica richiesta di soggetto giuridicamente legittimato.

Lo stesso:

- a) contiene la indicazione della vocazione (agricola o edificatoria) di un determinato terreno, in base alla strumentazione urbanistica vigente, con la specificazione di tutte le relative prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
- b) ha portata meramente ricognitiva di situazioni di fatto e di diritto altrove definite e, come tale, è sfornito di ogni efficacia provvedimentoale e, quindi, privo di concreta lesività, il che ne rende inammissibile l'autonoma impugnazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 505; TAR Lombardia Milano, Sez. I, 24 marzo 2016, n. 586; TAR Lazio, Latina, 22 maggio 2013, n. 482; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 6 marzo 2012, n. 2241; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12 gennaio 2010, n. 21, T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 21 febbraio 2017);
- c) non risulta idoneo a "fondare una aspettativa qualificata del ricorrente alla destinazione dell'area (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 maggio 2016 - sentenza N. 1914).

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento il ritiro/correzione di eventuale certificato di destinazione urbanistica rivelatosi erroneo, correndo l'obbligo in capo all'Amministrazione di rettificare la distorta rappresentazione della destinazione urbanistica dell'area, non coincidente con le risultanze dello strumento urbanistico. (T.A.R. Puglia Lecce, Sezione II, 13 marzo 2013 sentenza n. 369).

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge.

Il Tecnico SUE
Geom. Giovanni CASOLARO



IL Coordinatore del Servizio
Avv. Antonio PUZIO
giusta determina n. 1181 del 29/7/2019